



## COMUNE DI USSANA

Provincia Sud Sardegna  
Servizi Demografici – Stato Civile – Elettorale- Leva

**Legge 24 Aprile 2020, n. 27** “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*”

Riportiamo di seguito alcune informazioni utili relative alle disposizioni contenute nella Legge 24 Aprile 2020 n. 27 di conversione del Decreto -legge del 17 Marzo 2020, n. 18, concernenti in particolare i documenti di riconoscimento e d' identità, i permessi di soggiorno e i documenti abilitativi alla guida.

### **DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E D'IDENTITA'**

Ai sensi dell' art. 104, comma 1, della Legge 24 Aprile 202, n. 27 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 Marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17.03.2020, **la validità ad ogni effetto di legge dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 Gennaio 2020, è prorogata fino al 31 AGOSTO 2020.**

**La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.**

## **PERMESSI DI SOGGIORNO**

Ai sensi dell' art. 103, comma 2 quater, della Legge 24 Aprile 202, n. 27 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 Marzo 202, n. 18,, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19*”, **i permessi di soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 AGOSTO 2020.**

Sono prorogati fino al medesimo termine anche:

a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 11/2007,n.251;

d) la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) la validita' dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento

familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;

f) la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.

Il comma 2- quinquies dell'art. 104 estende le disposizioni di cui al comma 2-quater anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22 (lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato), 24 (lavoro stagionale), 26 (lavoro autonomo), 30 (motivi familiari), 39-bis (soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio), 39 bis 1(ricerca lavoro) del T.U.I -. D. Lgs n. 286/1998.

Ai sensi dell' art. 78 comma 3 - sexies della Legge 24 Aprile 202, n. 27 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 Marzo 202, n. 18, **La validita' dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, e' prorogata fino al 31 DICEMBRE 2020.**

### **DOCUMENTI ABILITATIVI ALLA GUIDA**

Vista la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Prot. n. 9487 del 24/03/2020 recante “*Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18*”, si comunica quanto segue:

- a) **PATENTI DI GUIDA** in scadenza dal 31 gennaio 2020, essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell'art 35, del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), sono prorogate di validità (ex art. 104, comma 1, del [d.l. 18/2020](#)), **fino al 31 Agosto 2020**;
- b) **CARTE DI QUALIFICAZIONI DEL CONDUCENTE** , in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del [d.l.18/2020](#));
- c) **CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE**, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del [d.l.18/2020](#));
- d) **I PERMESSI PROVVISORI DI GUIDA** rilasciati ai sensi dell'art. 59 della [legge 29 giugno 2010, n. 120](#), ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 11 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020 (il richiamo a detta disposizione è consentito in forza dell'art. 103, comma 3, del [d.l. 18/2020](#), che fa salvo quanto previsto dal altre norme emanate ai sensi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, nonché' dei relativi decreti di attuazione);

e) **GLI ATTESTATI RILASCIATI AI SENSI DELL'ART. 115, COMMA 2, LETTERA A)**, ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del [d.l.18/2020](#)).

Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del [d.l. 18/2020](#));

f) **GLI ATTESTATI RILASCIATI AI SENSI DELL'ART. 115, COMMA 2, LETTERA B)**, ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del [d.l.18/2020](#)). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del [d.l.18/2020](#));

- b) g) **I CERTIFICATI MEDICI** rilasciati dai sanitari indicati all'[art. 119](#) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del [d.l.18/2020](#));
- h) **GLI ATTESTATI RILASCIATI AL TERMINE DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE** iniziale ai sensi della [direttiva 2003/59/CE](#) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del [d.l.18/2020](#)); i) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del [d.l.18/2020](#), in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- c) j) **LE AUTORIZZAZIONI AD ESERCITARSI ALLA GUIDA**, di cui all'art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del [d.l.18/2020](#));
- k) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e

il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma 1, del [d.l.18/2020](#) in combinato disposto con art. 37 del d.l.23/2020) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma 1, del [d.l.18/2020](#) in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020).

Ussana, lì 14 Maggio 2020

Il Sindaco  
F.to Rag. Emidio Contini